

# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **34** DEL **06.042016**

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 08.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) CODETTI SAMUELE	<i>Assessore</i>		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to R. Tonelli

- Considerato che il comma 1 dell'art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, recita: "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice

sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali, ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”;

- Visto il comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazione che dispone quanto segue:

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e i polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#);

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'[articolo 36](#), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#), alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- Riscontrato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 208 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992, gli enti di cui al comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, restando facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al precedente comma 4;

- Ritenuto dover determinare le quote delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada per l'esercizio 2016 da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

- Ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

- Di destinare la quota pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2016 come di seguito indicato:

- a) 25% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

- b) 25% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di

polizia provinciale e i polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#);

- c) 25% a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'[articolo 36](#), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#), alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- Di dare atto che il restante 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2016 saranno destinati alle finalità di cui al precedente punto c)

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole espressa ad unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **1911** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **13.04.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **13.04.2016** al ..... ed è divenuta esecutiva il .....

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta